



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

in materia di dichiarazioni oro





Indice

PREMESSA	5
A) PROFILI NORMATIVI	6
A2. In caso di operazioni in oro compiute con soggetti non residenti né av in Italia, chi è il soggetto tenuto alla dichiarazione?	
A3. Qualora parte dell'operazione sia una banca o un operatore professio spetta l'obbligo dichiarativo?	
A4. Per le operazioni in oro compiute tra operatori professionali o tra un professionale e una banca, su chi ricade l'obbligo dichiarativo?	
A5. In caso di trasferimento di oro al seguito da/verso l'estero, la dichiara spetta? (cfr. anche FAQ n. A10)	
A6. Per le operazioni finanziarie in oro la dichiarazione per l'oro consegn chi è effettuata?	
A7. Per il trasferimento di oro a seguito di successione ereditaria, chi è il alla dichiarazione?	soggetto tenuto 7
A8. Per le operazioni in oro poste in essere dalle società fiduciarie per connell'ambito di mandati fiduciari già in essere, chi è tenuto alla dichiarazione? n. A12 per il caso di apertura di mandati fiduciari)	? (cfr. anche FAQ
Operazioni da dichiarare	e previsto
A10. Il trasferimento al seguito verso l'estero finalizzato ad atti di disposiz soggetto all'obbligo dichiarativo?	
A11. Nel caso di vendita a una controparte estera con consegna della merc l'attraversamento della frontiera, la dichiarazione preventiva è dovuta?	•
A12. L'operazione di conferimento di oro in amministrazione fiduciaria ad fiduciaria è soggetta all'obbligo dichiarativo?	
A13. Le operazioni aventi a oggetto gioielli o oro usato o rottami d'oro son all'obbligo dichiarativo?	
A14. La compravendita di oro fisico con l'estero, anche on line con deposit soggetta all'obbligo dichiarativo?	
A15. Le operazioni in oro sotto soglia di legge compiute con la medesima c un valore complessivamente pari o superiore a 12.500 euro, devono essere	
Sanzioni	9
A16. Quali sanzioni si applicano in caso di violazioni dell'obbligo di dichiar	
A17. Quando la dichiarazione si considera tardiva?	9





			Qualora si proceda al sequestro amministrativo dell'oro ai sensi dell'art. 28, comma), del D.P.R. 1988, n. 148, in quali casi la UIF ha il potere di disporre la restituzione ro agli aventi diritto?	
B)	PRO	OFILI	TECNICI E OPERATIVI10	
_,			zione al Portale e richiesta di abilitazione ai servizi per l'invio del	le
	dich	niaraz B1.	Lioni oro	
		<i>B2.</i> dati so	Con quali modalità gli operatori professionali oro comunicano le variazioni dei propocietari e del rappresentante legale o amministratore unico?	
		<i>B3.</i> dichia	Con quali modalità il titolare di una ditta individuale effettua l'iscrizione al sistema d razione oro?	
		<i>B4.</i> restitu	Come comportarsi qualora il modulo di adesione al sistema di segnalazioni oro uisca il messaggio " <i>Please wait</i> "?	10
		<i>B5.</i> al mor	Come comportarsi qualora, dopo la registrazione di un'utenza sul Portale Infostat-U mento dell'accesso appaia un pop-up con il messaggio "Utente non autorizzato"?	
		B6.	È necessario il codice PIN per l'invio delle segnalazioni ORO?	11
		<i>B7.</i>	Qual è la procedura per la chiusura dell'abilitazione all'invio delle dichiarazioni?	11
	Con	<i>B8.</i>	è possibile avvalersi di una banca o di un operatore professionale per effettuare la razione in oro?	
		B9.	Come vanno compilate le dichiarazioni nel caso di controparti estere? Come ortarsi in caso di assenza del codice fiscale?	11
		B10.	Quali sono le modalità di invio della dichiarazione per i soggetti non residenti né i sede legale in Italia in caso di trasferimento al seguito di oro da/verso l'estero?	11
		B11.	Come va inserita la controparte "ditta individuale"?	11
		<i>B12.</i> impor	Quali sono le modalità dichiarative dei soggetti privati in caso di operazioni in oro perti pari o superiori a 12.500 euro?	
		B13.	Quali sono le modalità di iscrizione delle società fiduciarie?	12
		<i>B14.</i> ricezio	Come controllare l'avvenuta acquisizione della segnalazione nel caso di mancata one dei messaggi di notifica protocollo ed esito dei controlli?	12
		B15.	Come ottenere la stampa ufficiale di una segnalazione periodica già consegnata?	12
		<i>B16.</i> sistem	Come ottenere la stampa ufficiale di una dichiarazione preventiva nel caso in cui il na non l'abbia generata	12
		<i>B17.</i> acquis	È possibile aggiungere dichiarazioni oppure fare correzioni a segnalazioni già	12
		B18.	È possibile annullare una segnalazione già consegnata?	12
		<i>B19.</i> dichia	Come comportarsi nel caso di problemi sul Portale che non consentono di inviare un	
		<i>B20.</i> quale	Come comportarsi nel caso di invio della dichiarazione preventiva, in relazione alla non sono stati ricevuti i messaggi di notifica di protocollo e di esito positivo dei	12





	Durante il mese di riferimento, non sono state effettuate operazioni di importo pari	
superi	iori a 12.500 euro: è necessario inviare qualche comunicazione?	13
	Modalità dichiarative nel caso venga effettuato uno storno di operazioni di vendita nissioni di fatture e note di credito	13
conseg	Come vanno segnalate le cessioni di oro con pagamento differito in cui viene gnato dell'oro con emissione di fattura di vendita con prezzo provvisorio e ssivamente, alla scadenza, viene emessa nota di variazione (di debito o di credito)?	13
	Per il trasferimento di oro a seguito di successione ereditaria, qual è la data	13





PREMESSA

Al fine di agevolare la fruizione delle FAQ che seguono – distinte in profili normativi (A) e tecnico - operativi (B) – si indicano preliminarmente le principali fonti normative di riferimento e le definizioni rilevanti nell'ambito della disciplina in materia di oro.

L'art. 1, comma 2, della <u>Legge 17 gennaio 2000, n. 7</u>, prevede l'obbligo di dichiarare alla UIF i trasferimenti di oro da e verso l'estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, il cui importo sia pari o superiore alla soglia prefissata, attualmente pari a **euro 12.500.**

I casi di esclusione dell'obbligo di dichiarazione, i soggetti obbligati, il contenuto, le modalità di produzione e di invio alla UIF della dichiarazione medesima sono elencati nella <u>Comunicazione UIF in tema di</u> dichiarazione delle operazioni in oro del 1° agosto 2014.

I <u>chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia</u> aggiungono ulteriori ragguagli alla nozione di oro rilevante in materia, all'esercizio in via professionale del commercio di "oro da investimento" e/o di "materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale" ¹ e all'attività dei "compro oro" ².

Con riferimento alle operazioni di trasferimento di oro da investimento in entrata nell'Unione Europea o in uscita dall'Unione Europea si applicano anche le disposizioni del <u>Regolamento UE/2018/1672</u>³.

L'oro rilevante ai fini della normativa sopra richiamata si distingue in:

- 1) "oro da investimento": metallo lavorato in lingotti e in placchette "di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi", venduto ad un prezzo pari al valore intrinseco del fino contenuto; monete d'oro "di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800", "vendute ad un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto";
- 2) "materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale": materia prima aurifera grezza destinata a successiva fusione, come i granuli, le polveri, i pani, le verghe, i minerali auriferi; semilavorati, ovvero "prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti ad uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio"⁴; oro da investimento, allorché venga destinato non a riserva di valore, ma a successiva lavorazione e muti perciò la propria qualificazione *ex lege* n. 7/2000.

¹ Sono operatori professionali in oro i soggetti che esercitano in via professionale il commercio dell'oro, per conto proprio o di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge n. 7/2000. Gli operatori professionali in oro rientrano tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. d), del d.lgs. n. 231/2007.

² Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. n), del d.lgs. 92/2017 per operatore compro oro si intende "il soggetto, anche diverso dall'operatore professionale in oro di cui alla Legge 17 gennaio 2000, n. 7, che esercita l'attività di compro oro, previa iscrizione nel registro degli operatori compro oro". Ai sensi del combinato disposto delle lettere b) e o) dell'art. 1, comma 1, d.lgs. 92/2017, per attività di compro oro si intende l'attività commerciale di compravendita, all'ingrosso o al dettaglio, ovvero di permuta, di oggetti preziosi usati, esercitata in via esclusiva o in via secondaria rispetto all'attività prevalente. La disciplina degli obblighi antiriciclaggio per gli operatori compro oro è contenuta nel d.lgs. 92/2017.

³ L'allegato 1 del Regolamento citato considera quali "beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore", equiparati al denaro contante ai fini della normativa in parola: a) le monete con un tenore in oro di almeno il 90 %; b) i lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5 %.

⁴ Cfr. art. 1, co. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150.





Rimane fuori dal campo di applicazione della Legge 7/2000 il cosiddetto "oro da gioielleria" ad uso ornamentale (ad es., i gioielli e i monili), l'oro per la componentistica elettronica (ad es., il materiale aureo di rivestimento delle superfici), l'oro per scopi medici e diagnostici (ad es., il materiale aureo per la realizzazione di otturazioni e ponti in odontoiatria). In tale novero è ricompreso non solo l'oro in condizioni di nuovo o di usato da lavorare e/o riparare, ma anche quello in condizioni di "rottame" o "rifiuto", da destinare a fusione per ricavarne altro oro di tipo diverso da quello sopra indicato (ad es., altro "oro da gioielleria ad uso ornamentale")⁵.

Restano escluse, inoltre, le operazioni in oro in conto lavorazione o deposito, in visione o in prova. Tali operazioni, se compiute in territorio nazionale o con un Paese UE, devono essere assistite da idonea documentazione comprovante la natura/causale dell'operazione (es. contratto, fattura, documento di trasporto, c.d. d.d.t.); le stesse, se compiute con un Paese extra UE, devono essere assistite da idonea documentazione doganale.

Ai fini delle successive FAQ si chiarisce altresì che:

- per "estero" si intendono sia i Paesi UE sia i Paesi extra UE;
- per "dichiarazione a consuntivo" si intende la dichiarazione oro da trasmettere alla UIF in via telematica entro la fine del mese successivo alla data di compimento dell'operazione;
- per "dichiarazione preventiva" si intende la dichiarazione oro da trasmettere alla UIF prima del passaggio transfrontaliero in uscita dal territorio italiano;
- per "operazione finanziaria in oro" si intende l'operazione avente ad oggetto strumenti finanziari, come definiti dall'art. 1, comma 2, del <u>testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria</u> (<u>TUF</u>), basati sull'oro, rappresentato o meno da titoli, ivi comprese le monete d'oro (c.d. oro finanziario);
- per "dichiarazione canalizzata" si intende la dichiarazione oro che il soggetto privato trasmette alla UIF avvalendosi di una banca o di un operatore professionale.

A) PROFILI NORMATIVI

Soggetti tenuti all'obbligo di dichiarazione

A1. Chi è il soggetto tenuto alla dichiarazione?

Il soggetto che a qualsiasi titolo trasferisce l'oro, salvo che si tratti di (i) soggetto non residente né avente sede legale in Italia (cfr. <u>FAQ n. A2</u>); (ii) operazione in cui sia parte una banca o un operatore professionale in oro (cfr. <u>FAQ n. A3</u>); (iii) operazione finanziaria (cfr. <u>FAQ n. A6</u>); (iv) trasferimento di oro a seguito di successione ereditaria (cfr. <u>FAQ n. A7</u>); (v) operazioni in oro poste in essere per il tramite di società fiduciarie (cfr. <u>FAQ n. A8</u>).

A2. In caso di operazioni in oro compiute con soggetti non residenti né aventi sede legale in Italia, chi è il soggetto tenuto alla dichiarazione?

La parte residente o avente sede legale in Italia, anche nel caso in cui non sia cedente ma cessionaria dell'oro.

_

⁵ Cfr. FAQ n. A13.





A3. Qualora parte dell'operazione sia una banca o un operatore professionale in oro, a chi spetta l'obbligo dichiarativo?

L'obbligo della dichiarazione spetta alle banche o agli operatori professionali per le operazioni di cui essi sono parti, anche nel caso in cui non siano cedenti ma cessionari dell'oro.

A4. Per le operazioni in oro compiute tra operatori professionali o tra un operatore professionale e una banca, su chi ricade l'obbligo dichiarativo?

L'obbligo dichiarativo ricade sull'operatore professionale o banca che a qualsiasi titolo trasferisce l'oro.

A5. In caso di trasferimento di oro al seguito da/verso l'estero, la dichiarazione a chi spetta? (cfr. anche <u>FAQ n. A10</u>).

In caso di trasferimento di oro da/verso l'estero che non avvenga in forza di un contratto di compravendita o di altro titolo traslativo, l'obbligo ricade sul soggetto che ha il possesso dell'oro o sul soggetto per conto del quale il trasferimento viene effettuato.

A6. Per le operazioni finanziarie in oro la dichiarazione per l'oro consegnato o ricevuto da chi è effettuata?

La dichiarazione è effettuata dalle banche o dagli intermediari finanziari, specificando il nominativo del cliente per conto del quale l'operazione è effettuata.

A7. Per il trasferimento di oro a seguito di successione ereditaria, chi è il soggetto tenuto alla dichiarazione?

In caso di successione *mortis causa* è tenuto alla dichiarazione il soggetto che succede nella titolarità dell'oro. Pertanto, la qualità di dichiarante è attribuita agli eredi, ciascuno *pro quota* sempre che questa sia pari o superiore alla soglia di legge di 12.500 euro, mentre controparte dell'operazione è il *de cuius*.

A8. Per le operazioni in oro poste in essere dalle società fiduciarie per conto dei fiducianti, nell'ambito di mandati fiduciari già in essere, chi è tenuto alla dichiarazione? (cfr. anche FAQ n. A12 per il caso di apertura di mandati fiduciari).

Le operazioni in oro per cui è previsto l'obbligo dichiarativo, effettuate dalle società fiduciarie per conto della propria clientela, nell'ambito di mandati fiduciari già in essere, devono essere dichiarate solo dalle fiduciarie indicando il nominativo del cliente fiduciante che ha conferito il mandato nel campo Numero di riferimento interno della dichiarazione. Attualmente, per le società fiduciarie, non è prevista la possibilità di inserire dichiarazioni canalizzate (cfr. premessa); tale possibilità è prevista solo per banche e operatori professionali.

Operazioni da dichiarare

A9. Quali sono le operazioni in oro comprese nell'obbligo di dichiarazione previsto dall'art. 1, comma 2, della Legge?

Devono essere dichiarati alla UIF:

- a) gli atti di disposizione sull'oro, come la compravendita, il prestito d'uso, il conferimento in garanzia, il trasferimento a titolo di donazione o successione *mortis causa* e qualsiasi altra operazione non finanziaria in oro;
- b) le operazioni finanziarie in oro, qualora queste comportino la consegna materiale del metallo, (per es.: consegna materiale di oro nello svolgimento di servizi di investimento);





c) il trasferimento di oro al seguito da o verso l'estero, (cfr. anche <u>FAQ n. A10</u>). Restano ferme le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 1672/2018 e le relative disposizioni attuative a livello nazionale.

A10. Il trasferimento al seguito verso l'estero finalizzato ad atti di disposizione sull'oro è soggetto all'obbligo dichiarativo?

Sì, il trasferimento al seguito verso l'estero finalizzato ad atti di disposizione sull'oro deve essere oggetto di una dichiarazione preventiva, a cura della parte residente o con sede in Italia, in cui sia selezionata la causale (ad esempio "vendita") e sia indicata, fra l'altro, la controparte dell'operazione. Inoltre, la medesima operazione in oro alla quale il passaggio transfrontaliero è finalizzato va dichiarata alla UIF entro la fine del mese successivo a quello di compimento dell'operazione.

A11. Nel caso di vendita a una controparte estera con consegna della merce in Italia, senza l'attraversamento della frontiera, la dichiarazione preventiva è dovuta?

No, è sufficiente che l'operazione in oro sia dichiarata alla UIF entro la fine del mese successivo alla data di compimento della stessa mediante l'invio della dichiarazione a consuntivo.

La dichiarazione preventiva alla UIF, infatti, deve essere effettuata solo nei casi di attraversamento della frontiera in uscita dall'Italia con oro al seguito.

A12. L'operazione di conferimento di oro in amministrazione fiduciaria ad una società fiduciaria è soggetta all'obbligo dichiarativo?

Chi conferisce l'oro in amministrazione fiduciaria è tenuto a effettuare una dichiarazione avente la società fiduciaria come controparte e selezionando "Altra operazione non finanziaria" come <u>Tipologia di operazione</u>. Nel campo <u>Descrizione altra operazione non finanziaria</u> è inserita una breve descrizione dell'operazione (a titolo esemplificativo, è possibile inserire la locuzione "Conferimento mandato fiduciario").

A13. Le operazioni aventi a oggetto gioielli o oro usato o rottami d'oro sono soggette all'obbligo dichiarativo?

Il c.d. "oro da gioielleria" a uso ornamentale, in condizioni di nuovo o di usato da lavorare e/o riparare, ma anche in condizioni di "rottame" o "rifiuto", da destinare a fusione per ricavarne altro oro di tipo diverso da quello "da investimento" o "ad uso prevalentemente industriale" non rientra nel campo di applicazione della Legge 7/2000.

Invece, dovrà essere oggetto di dichiarazione alla UIF l'operazione che abbia a oggetto gioielli, rottami o oro usato destinati alla fusione per ricavarne oro "da investimento" o "ad uso prevalentemente industriale".

In questo caso, la dichiarazione sarà inviata dal cedente quando la richiamata destinazione dell'oro risulti dalle fatture o da altra documentazione inerente alla cessione; l'obbligo dichiarativo spetterà, invece, al cessionario laddove questi sia il solo ad avere disponibilità della documentazione da cui sia possibile desumere natura e destinazione dell'oro.

Cionondimeno, qualora parte dell'operazione sia una banca o un operatore professionale in oro, spetta a essi l'obbligo dichiarativo.

A14. La compravendita di oro fisico con l'estero, anche on line con deposito all'estero, è soggetta all'obbligo dichiarativo?

Si, la compravendita di oro con l'estero rientra tra le operazioni assoggettate all'obbligo di cui alla Legge 7/2000, indipendentemente dalla consegna del materiale aurifero all'acquirente, anche se





compiuta on line, con deposito dell'oro all'estero (es. in una cassetta di sicurezza presso una banca estera).

A15. Le operazioni in oro sotto soglia di legge compiute con la medesima controparte, per un valore complessivamente pari o superiore a 12.500 euro, devono essere dichiarate?

L'obbligo non ricorre se più operazioni dello stesso tipo compiute con la medesima controparte, ciascuna di importo inferiore alla soglia di legge, si configurino come singoli e separati contratti, anche se stipulati in un unico giorno. Al contrario, nell'ipotesi in cui esse siano parte di un unico negozio e complessivamente raggiungano e/o superino la soglia di 12.500 euro, saranno soggette all'obbligo dichiarativo. La valutazione, in questi casi, è rimessa alla responsabilità dei soggetti obbligati, che dispongono della documentazione relativa alle singole operazioni (contratti, fatture). Si ricorda che tale documentazione potrà essere richiesta dalle Autorità in sede di controlli.

A tal fine, si evidenzia che le operazioni in oro sotto soglia incluse nella medesima fattura si considerano come un unico contratto e dunque sono soggette all'obbligo dichiarativo qualora il valore complessivo sia pari o superiore a 12.500 euro.

Sanzioni

A16. Quali sanzioni si applicano in caso di violazioni dell'obbligo di dichiarazione?

L'art. 4, comma 2, della L. 7/2000 prevede la sanzione amministrativa da un minimo del 10 % ad un massimo del 40 % del valore negoziato. Per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applica il D.P.R. 1988, n. 148, e successive modificazioni.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta (c.d. oblazione) previsto dall'articolo 16 della medesima legge.

A17. Quando la dichiarazione si considera tardiva?

La dichiarazione a consuntivo si considera tardiva quando è effettuata oltre la fine del mese successivo alla data di compimento dell'operazione; la dichiarazione preventiva si considera tardiva se trasmessa alla UIF dopo il passaggio transfrontaliero (cfr. art. 1, comma 6, della L. 7/2000 e Comunicazione UIF dell'1 agosto 2014, par. 5).

A18. Qualora si proceda al sequestro amministrativo dell'oro ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. b), del D.P.R. 1988, n. 148, in quali casi la UIF ha il potere di disporre la restituzione dell'oro agli aventi diritto?

I casi in cui la UIF ha il potere di disporre la restituzione dell'oro agli aventi diritto sono tassativamente indicati dall'art. 28, comma 3, del D.P.R. 1988, n. 148, ossia quando:

- a) l'atto di contestazione dell'infrazione non è notificato entro i termini indicati nell'articolo 29, comma 3;
- b) non sono devoluti allo Stato;
- c) non sono prelevati in pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- d) è deceduto l'autore della violazione;
- e) viene provato che gli aventi diritto sono terzi estranei all'illecito.





B) PROFILI TECNICI E OPERATIVI

Registrazione al Portale e richiesta di abilitazione ai servizi per l'invio delle dichiarazioni oro

- B1. Come si inserisce il codice operatore professionale nel modulo di adesione? Va inserito il codice senza lo 0 iniziale e senza l'ultima cifra (il codice da inserire è usualmente del tipo 500XXX). L'inserimento di tale codice è obbligatorio per gli operatori professionali in ORO.
- *B2.* Con quali modalità gli operatori professionali oro comunicano le variazioni dei propri dati societari e del rappresentante legale o amministratore unico?

Le variazioni dei dati societari inizialmente inviati alla UIF sono comunicate seguendo le indicazioni presenti sul sito web dell'Unità (https://uif.bancaditalia.it/portale-infostat-uif/modalita-accesso/index.html#variaz).

La variazione dell'amministratore unico o del legale rappresentante della società non rileva ai fini delle segnalazioni delle operazioni in oro da inviare alla UIF, a meno che non implichi una variazione anche della persona indicata come referente delle dichiarazioni oro. In questo caso, sarà necessario compilare l'apposito modulo di variazione.

Per l'aggiornamento dei dati relativi all'elenco degli operatori professionali, le variazioni sono comunicate al Servizio Supervisione Intermediari Finanziari della Vigilanza di Banca d'Italia (indicazioni presenti alla pagina web:

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/op-oro/index.html).

B3. Con quali modalità il titolare di una ditta individuale effettua l'iscrizione al sistema di dichiarazione oro?

Le ditte individuali si iscrivono al sistema di segnalazioni oro come persone fisiche, inserendo il proprio codice fiscale su 16 cifre e compilando il quadro D del Modulo di adesione ORO.

B4. Come comportarsi qualora il modulo di adesione al sistema di segnalazioni oro restituisca il messaggio "*Please wait...*"?

Il sistema restituisce il messaggio "Please wait..." nel caso in cui si tenti di aprire il modulo di adesione all'interno del *browser*. Per una corretta visualizzazione e una corretta compilazione, il modulo deve essere salvato in locale, compilato e salvato nuovamente per essere inviato alla UIF come allegato a un messaggio di posta elettronica certificata.

B5. Come comportarsi qualora, dopo la registrazione di un'utenza sul Portale Infostat-UIF, al momento dell'accesso appaia un pop-up con il messaggio "Utente non autorizzato"?

Il messaggio "Utente non autorizzato" avvisa che l'utenza utilizzata per l'accesso al Portale, pur risultando correttamente registrata, non è abilitata all'invio delle segnalazioni oro. Dopo aver registrato l'utenza, occorre richiedere alla UIF l'abilitazione all'invio delle dichiarazioni compilando il Modulo di adesione Oro o il modulo di variazione del referente (cfr. FAQ n. B2).





B6. È necessario il codice PIN per l'invio delle segnalazioni ORO?

Per l'invio delle segnalazioni non è richiesto l'inserimento di alcun codice PIN. Di norma, dopo alcuni giorni lavorativi dalla ricezione del modulo di adesione, la UIF rilascia l'abilitazione all'invio delle segnalazioni oro. Per l'accesso al Portale, sarà sufficiente inserire le proprie credenziali.

B7. Qual è la procedura per la chiusura dell'abilitazione all'invio delle dichiarazioni?

Nel caso un soggetto abilitato come segnalante oro ritenga di non avere ulteriori operazioni da comunicare in futuro, può effettuare la richiesta di chiusura per iscritto, in forma libera, inviando un

messaggio di posta certificata a <u>uif@pec.bancaditalia.it</u>, indicando la data di decorrenza della chiusura.

Contenuto delle dichiarazioni e modalità dichiarative

B8. È possibile avvalersi di una banca o di un operatore professionale per effettuare la dichiarazione in oro?

Si, il soggetto privato tenuto alla dichiarazione può trasmettere la dichiarazione oro alla UIF avvalendosi di una banca o di un operatore professionale. In ogni caso, la responsabilità per l'omessa dichiarazione resta in capo al soggetto obbligato.

B9. Come vanno compilate le dichiarazioni nel caso di controparti estere? Come comportarsi in caso di assenza del codice fiscale?

Gli operatori in oro esteri e le banche estere sono inseriti valorizzando il campo <u>Tipo Intermediario</u> con "Privato Persona Giuridica" e compilando conseguentemente i rimanenti campi relativi a Dati Identificativi e Sede Legale. Trattandosi di soggetti esteri, non è richiesta la valorizzazione del campo Codice Fiscale.

B10. Quali sono le modalità di invio della dichiarazione per i soggetti non residenti né aventi sede legale in Italia in caso di trasferimento al seguito di oro da/verso l'estero?

I soggetti non residenti sono tenuti all'invio della dichiarazione di oro al seguito all'attraversamento della frontiera qualora l'oro trasportato rientri tra le tipologie per cui l'obbligo è previsto, compilando l'apposito modulo per non residenti.

Si ricorda che tale modulo, debitamente compilato, va spedito alla UIF prima dell'attraversamento della frontiera in uscita dall'Italia ed entro la fine del mese successivo all'operazione in caso di attraversamento in entrata in Italia. L'invio deve avvenire via PEC alla casella <u>uif@pec.bancaditalia.it</u>, ovvero tramite posta A/R, con allegato il modulo stesso, e indicando nell'oggetto della mail la dicitura "Dichiarazione di trasferimento al seguito non residenti".

B11. Come va inserita la controparte "ditta individuale"?

Ai fini della dichiarazione ORO le ditte individuali sono assimilate alle persone fisiche, per cui, in fase di inserimento, si sceglierà come tipo controparte "Persona Fisica" e saranno compilati di conseguenza i campi relativi alla controparte, con il Codice Fiscale su 16 cifre.

B12. Quali sono le modalità dichiarative dei soggetti privati in caso di operazioni in oro per importi pari o superiori a 12.500 euro?

Come indicato nel par. 5 della <u>Comunicazione UIF in tema di dichiarazione delle operazioni in oro del</u>
<u>1º agosto 2014</u>, i soggetti privati possono procedere alla registrazione al Portale Infostat-UIF secondo
le indicazioni fornite nel paragrafo dedicato del <u>Comunicato di avvio del sistema di trasmissione delle</u>





<u>dichiarazioni oro</u>. In alternativa, possono avvalersi di una banca o di un operatore professionale, fermo restando che la responsabilità per l'omessa dichiarazione resta in capo al soggetto obbligato.

B13. Quali sono le modalità di iscrizione delle società fiduciarie?

Le fiduciarie si iscrivono al Portale Infostat-UIF per l'invio delle dichiarazioni oro selezionando "Privato persona giuridica" nel campo A.1 del Modulo di adesione. Si fa presente che solo le banche e gli operatori professionali possono inviare dichiarazioni per conto terzi (*cfr.* FAQ n. B8 nonché FAQ n. A8 e n. A12).

B14. Come controllare l'avvenuta acquisizione della segnalazione nel caso di mancata ricezione dei messaggi di notifica protocollo ed esito dei controlli?

Gli utenti autorizzati ad operare per conto di un segnalante possono verificare l'invio di una segnalazione direttamente dal Portale Infostat-UIF, accedendo alla sezione *Gestione Messaggi* → *Messaggi Inviati*. Se la segnalazione è stata correttamente acquisita, sarà possibile visualizzare due ulteriori messaggi (uno di notifica di protocollo e l'altro di esito dei controlli) nella sezione *Messaggi Ricevuti*. Questi due ultimi messaggi sono automaticamente inviati anche alla casella e-mail del/dei gestore/i delle segnalazioni: il primo notificherà l'assegnazione del numero di protocollo alla segnalazione inviata; il secondo l'esito dei controlli (esito positivo, rilievo oppure scarto). Per informazioni più dettagliate, è disponibile il <u>Manuale operativo per l'invio delle dichiarazioni oro</u>.

B15. Come ottenere la stampa ufficiale di una segnalazione periodica già consegnata?

Preliminarmente, è necessario verificare che la segnalazione consegnata sia stata acquisita (*cfr.* FAQ n. B14). In caso positivo, la *stampa ufficiale* della segnalazione si recupera aprendo lo scadenziario della segnalazione, selezionando il mese di riferimento e cliccando sul tasto *Stampa da UIF* della sezione *ORO Data Entry* presente in basso a sinistra. Maggiori dettagli sono comunque disponibili nel par. 6.2 del Manuale operativo per l'invio delle dichiarazioni oro.

B16. Come ottenere la stampa ufficiale di una dichiarazione preventiva nel caso in cui il sistema non l'abbia generata.

Per recuperare la Stampa Ufficiale di una dichiarazione preventiva già acquisita, è necessario cliccare sul tasto *Stampa da UIF* della sezione *ORODP Data Entry* e indicare il protocollo della dichiarazione di cui si deve recuperare la stampa nel formato ORODP-XXXXXX (*cfr.* par. 13 del <u>Manuale operativo</u> per l'invio delle dichiarazioni oro).

- B17. È possibile aggiungere dichiarazioni oppure fare correzioni a segnalazioni già acquisite?
 - Si, è possibile. Le indicazioni operative sono disponibili nel <u>Manuale operativo per l'invio delle</u> dichiarazioni oro.
- B18. È possibile annullare una segnalazione già consegnata?
 - Si, è possibile. Le indicazioni operative per l'annullamento di una segnalazione sono pubblicate nel Manuale operativo per l'invio delle dichiarazioni oro.

B19. Come comportarsi nel caso di problemi sul Portale che non consentono di inviare una dichiarazione preventiva

Esclusivamente nei casi di effettiva indisponibilità del Portale, è possibile utilizzare il <u>modulo di riserva</u> <u>delle dichiarazioni preventive</u>. Tale modulo va debitamente compilato e inviato alla casella PEC





<u>uif@pec.bancaditalia.it</u>. I dati della dichiarazione vanno comunque inviati telematicamente non appena il Portale sia nuovamente disponibile e comunque entro le due settimane dall'attraversamento della frontiera.

B20. Come comportarsi nel caso di invio della dichiarazione preventiva, in relazione alla quale non sono stati ricevuti i messaggi di notifica di protocollo e di esito positivo dei controlli?

Se inviati, i messaggi di notifica per le dichiarazioni preventive sono presenti nella sezione *Gestione Messaggi* → *Messaggi Inviati* del Portale, analogamente a quanto indicato alla <u>FAQ n. B14</u>. Nel caso in cui non se ne riscontri la presenza, per l'attraversamento della frontiera si può far ricorso al <u>modulo</u> di riserva delle dichiarazioni preventive, come per il caso illustrato nella FAQ n. B19.

B21. Durante il mese di riferimento, non sono state effettuate operazioni di importo pari o superiori a 12.500 euro: è necessario inviare qualche comunicazione?

Nel caso in cui non vi siano operazioni da dichiarare nel mese di riferimento, non è dovuta alcuna comunicazione.

B22. Modalità dichiarative nel caso venga effettuato uno storno di operazioni di vendita con emissioni di fatture e note di credito.

In caso di storno di un'operazione di vendita o di parte di essa per importo pari o superiore alla soglia dichiarativa, saranno effettuate una dichiarazione di vendita per l'importo totale e una dichiarazione di storno per il relativo importo con causale "Altra operazione non finanziaria", specificando "Storno di precedente operazione di vendita" nel campo dedicato <u>Descrizione altra operazione</u>.

B23. Come vanno segnalate le cessioni di oro con pagamento differito in cui viene consegnato dell'oro con emissione di fattura di vendita con prezzo provvisorio e successivamente, alla scadenza, viene emessa nota di variazione (di debito o di credito)?

Alla consegna dell'oro, si effettua una dichiarazione valorizzando il campo <u>Tipo operazione</u> con "Consegna materiale effettuata nell'ambito dei servizi di investimento" e specificando nel campo <u>Descrizione altra operazione</u> che si tratta di una cessione con pagamento differito. Il valore dell'oro indicato dovrà essere rettificato con il valore effettivo al momento dell'estinzione e contestuale liquidazione del controvalore dell'oro (per la rettifica dei dati di una dichiarazione, *cfr.* par. 7 del Manuale operativo per l'invio delle dichiarazioni oro).

B24. Per il trasferimento di oro a seguito di successione ereditaria, qual è la data dell'operazione da indicare nella dichiarazione?

Attualmente, non vi è un'espressa previsione normativa in merito; si ritiene comunque che la data da indicare sia quella in cui si è aperta la successione.